



**CAPITOLATO D'ONERI PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

SOMMARIO

INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1. OGGETTO.....	3
2. RICHIESTE DI INFORMAZIONI	4
3. DUVRI	4
4. DURATA.....	4
5. VALORE STIMATO	4
6. AMMISSIONE ALLO SDA	5
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	5
8. REQUISITI TECNICI RICHIESTI	5
9. REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI.....	6
1.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO SDA.....	6
10. PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE, CONSORZI STABILI ED AGGREGAZIONI CON SOGGETTIVITA' GIURIDICA.....	8
11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.....	9
12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE AMMISSIONI ALLO SDA	10
13. APPALTI SPECIFICI	10
14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11

INFORMAZIONI GENERALI

1. OGGETTO

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito SDA), ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per le forniture di materiale di consumo per ufficio a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE il _____

La presente procedura è indetta dall'Agenzia Intercent-ER (di seguito Agenzia) come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____, e pubblicato sul profilo del committente <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; (di seguito, per brevità anche solo "Sito"). Il presente Capitolato d'Oneri ha ad oggetto l'ammissione degli Operatori Economici allo SDA per la fornitura di materiale di consumo per ufficio, precisamente:

- a) toner e altri materiali di consumo originali e non originali
- b) carta in risme per stampanti
- c) cancelleria per uso uffici e didattica

alle condizioni stabilite nel Bando, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nella eventuale documentazione allegata.

Gli operatori economici "AMMESSI" allo SDA saranno invitati a seguito di appositi Appalti Specifici a partecipare a singole procedure ristrette, finalizzate alla stipula di Convenzioni/Accordi Quadro.

Si precisa che il presente SDA potrà essere utilizzato per i singoli Appalti Specifici direttamente dall'Agenzia Intercent-ER.

I singoli Appalti Specifici potranno essere aggiudicati sulla base del criterio prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, così come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito.

L'ammissione allo SDA non comporta alcun obbligo per l'Agenzia Intercent-ER né vincola le Parti ad aggiudicare ovvero ad attribuire una qualsiasi fornitura di beni alle Imprese ammesse.

Si precisa che la procedura di cui al presente SDA è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 denominata SATER.

Per l'espletamento della presente procedura e dei successivi Appalti specifici, l'Agenzia si avvale del proprio *Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna* (SATER) accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (d'ora in poi Sito). Le modalità di accesso ed utilizzo di SATER sono indicate nel presente Capitolato d'Oneri e nel Manuale "Abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto" disponibile al seguente link:

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici

2. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni/chiarimenti in merito all'istituzione del SDA dovranno pervenire all'Agenzia tramite SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Sarà possibile inoltrare richieste di informazioni per tutta la durata del presente SDA.

L'Agenzia, tramite SATER, risponderà alle richieste ricevute. Tutte le richieste e le relative risposte saranno consultabili a sistema e le stesse verranno pubblicate periodicamente sul Sito dell'Agenzia Intercent-ER.

3. DUVRI

In considerazione del fatto che la presente procedura di ammissione al SDA non comporta la conclusione di alcun contratto di fornitura, non sussiste ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi.

4. DURATA

Il presente SDA ha una durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando Istitutivo.

L'Agenzia si riserva il diritto di sospendere o revocare il presente SDA anteriormente alla data ultima di durata sopraindicata.

Per tutta la durata dello SDA gli operatori economici non ancora ammessi ed in possesso dei requisiti richiesti dal Bando potranno inviare la loro "domanda di ammissione".

Per tutta la durata dello SDA Intercent-ER potrà esperire Appalti Specifici invitando gli operatori ammessi al sistema a presentare offerta.

5. VALORE STIMATO

Il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata del SDA ammonta indicativamente ad **€72.000.000,00** (settantaduemilioni/00) IVA esclusa di cui:

- a) toner e altri materiali di consumo originali e non originali **€28.000.000,00** IVA esclusa;
- b) carta in risme per stampanti **€30.000.000,00** IVA esclusa;
- c) cancelleria per uso ufficio e didattica **€14.000.000** IVA esclusa.

I valori indicati sono frutto di una stima del fabbisogno degli Enti della Regione Emilia Romagna che aderiranno alle singole Convenzioni, le quali verranno sottoscritte a seguito dell'attivazione degli Appalti Specifici. Tale stima non è in alcun modo vincolante o impegnativa per Intercent-ER all'indizione dei singoli Appalti Specifici.

6. AMMISSIONE ALLO SDA

L'Operatore Economico può presentare domanda di ammissione qualora in possesso dei requisiti tecnici per la fornitura di tutti i beni oggetto dello SDA (toner e altri materiali di consumo originali e non originali; carta in risme per stampanti; cancelleria per uso ufficio e didattica) o anche per uno soltanto. La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento e per tutta la durata dello stesso e consente alla ditta ammessa al SDA di ricevere tutti gli inviti relativi ai singoli Appalti Specifici che verranno attivati nel periodo di validità del presente SDA.

Gli inviti verranno inviati a tutti gli Operatori Economici ammessi a partecipare, indipendentemente dalla categoria merceologica; sarà cura dell'Operatore Economico rispondere alla richiesta d'offerta in sede di Appalto Specifico, qualora interessato ed in possesso dei relativi requisiti specifici.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare domanda di ammissione: gli Imprenditori individuali, anche artigiani, le Società, anche Cooperative (art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), i Consorzi fra Società Cooperative (art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, i Consorzi Stabili (art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, le Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete aventi soggettività giuridica nelle modalità indicate nel prosieguo del presente Capitolato d'Oneri e nel Manuale per gli Operatori Economici "Abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto" disponibile sul Sito.

Non è possibile richiede l'ammissione al SDA in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), di Consorzio ordinario, o di Aggregazione fra Imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica.

La partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, dei Consorzi ordinari e delle Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete privi di personalità giuridica sarà consentita per la presentazione dell'offerta nel singolo appalto specifico.

8. REQUISITI TECNICI RICHIESTI

Dal punto di vista dei requisiti tecnici ai fini della partecipazione al presente SDA è indispensabile:

- Il possesso di credenziali d'accesso ottenibili attraverso la registrazione al sistema con le modalità ed in conformità a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma reperibili sul Sito;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- il possesso di una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- un Personal Computer collegato **ad internet e dotato di un browser.**

9. REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI

Sono ammessi allo SDA tutti gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto del SDA al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D. L.gs. n. 50/2016;
- b) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016.
- c) ai sensi dell'articolo 37 della L.122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella "Black List" di cui al D.M. 4/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata secondo il D.M. 14/10/2010.

1.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO SDA.

Il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di ammissione al SDA deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del richiedente e, in generale, essere dotato dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività necessarie per la partecipazione al SDA ed ai successivi appalti specifici.

Per presentare l'istanza di abilitazione occorre, preliminarmente, essersi registrati a SATER ed avere ottenuto le credenziali come indicato nel paragrafo "Requisiti Tecnici richiesti". L'istanza di abilitazione dovrà essere presentata a SATER seguendo i passi procedurali previsti dal sito e in conformità a quanto indicato nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>; Manuali per gli Operatori Economici - Abilitazione al sistema dinamico di acquisto;

L'operatore economico per l'abilitazione al SDA dovrà compilare tramite SATER l'istanza e all'interno della stessa compilare e firmare il modello DGUE;

- ed eventualmente:

- Inserire, **a pena di non ammissione allo SDA**, qualora la documentazione allegata a Sistema sia sottoscritta da un soggetto diverso dal Legale Rappresentante del richiedente copia della **Procura** (generale o Speciale) in formato pdf, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

L'Agenzia si riserva di richiedere all'Operatore Economico per tutta la durata di efficacia della dichiarazione a cui la procura si riferisce, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura medesima.

- Inserire la ulteriore documentazione prevista nei casi di partecipazione come Consorzi fra Società Cooperative, Consorzi Stabili ed Aggregazioni con soggettività giuridica. Tutta la

documentazione allegata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale.

In particolare, ciascuna Impresa indicata come Socio Esecutore dovrà provvedere alla compilazione e sottoscrizione digitale del proprio DGUE.

Per l'ammissione al presente SDA non è richiesta alcuna cauzione né il pagamento del contributo ANAC. Tali adempimenti saranno disciplinati in sede di appalto specifico.

Con la compilazione dell'istanza e del DGUE, il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di ammissione allo SDA rende ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, per quanto a propria conoscenza, per i soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.
- Si chiarisce che, in ossequio al Comunicato ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, (sostituito dal Comunicato ANAC del 8 novembre 2017) in merito ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice si intende riferita:
 - i. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - ii. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con

sistema di amministrazione monistico;

- iii. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, la medesima dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1, in merito ai "soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo", si intende riferita ai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive la domanda di ammissione, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I..

L'indicazione del nominativo dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, come sopra riportati, verrà richiesto al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese.

10. PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE, CONSORZI STABILI ED AGGREGAZIONI CON SOGGETTIVITA' GIURIDICA

In caso di Consorzio fra Società Cooperative e Consorzi Stabili e di Aggregazione con soggettività giuridica, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà essere allegato a sistema copia dell'atto costitutivo. In caso di partecipazione in forma di Consorzio Stabile, potranno essere, in alternativa, allegate a sistema copia delle delibere dell'organo deliberativo con cui i singoli consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

In caso di Consorzi fra Società Cooperative, Consorzi Stabili ed Aggregazioni con soggettività giuridica, il soggetto che partecipa in forma aggregata dovrà compilare la specifica Sezione del DGUE, dove devono essere indicate le Imprese consorziate/aggregate con cui il Consorzio/Aggregazione intende partecipare al presente SDA, le quali dovranno, a loro volta, compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE.

Oltre a quanto previsto nel presente documento restano salve le indicazioni di cui ai Manuali per l'utilizzo della Piattaforma ed a qualunque altro documento redatto dall'Agenzia, comprese le eventuali comunicazioni riportate nel sito web dell'Agenzia stessa o inviate tramite SATER.

La presentazione dell'istanza di abilitazione mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico richiedente. L'Agenzia resta esclusa da qualsivoglia responsabilità ove, per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda di ammissione non dovesse pervenire entro il termine utile a garantire la partecipazione ai singoli appalti specifici.

In ogni caso, la Ditta richiedente, esonera l'Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Dalla data di invio alla GUUE per la pubblicazione del bando per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di materiale di consumo per ufficio, decorre un primo termine di 30 giorni solari per la presentazione delle domande di ammissione (ex art. 55, c.3, del D. Lgs. 50/2016).

La valutazione delle istanze di abilitazione che perverranno in detto periodo, verrà effettuata dall'Agenzia entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 7, del D. Lgs 50/2016. L'Agenzia si riserva, tuttavia, la facoltà di prolungare il periodo di valutazione secondo quanto previsto dal citato articolo 55, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Non sono attribuibili all'Agenzia mancati inviti ad appalto specifico qualora la domanda inviata dall'operatore economico sia irregolare e/o carente.

Conclusa l'attività di valutazione, l'Agenzia provvederà a comunicare all'Operatore Economico, tramite SATER, gli estremi del provvedimento di ammissione; oppure invierà il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di diniego dell'ammissione l'Operatore Economico potrà presentare una nuova istanza di ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato la non ammissione.

Si evidenzia che l'Operatore Economico che non risulti ammesso al SDA al momento dell'invio di una lettera d'invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'Operatore Economico abbia inoltrato "l'istanza di abilitazione" successivamente all'invio della

lettera di invito, sia nel caso in cui tale istanza sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire all'Agenzia l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta. In questi casi l'Agenzia non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

L'Operatore Economico è tenuto a mantenere i requisiti indicati dal Bando e dal presente Capitolato d'Oneri. L'Agenzia, in qualsiasi momento, potrà procedere a verifiche e controlli sulla veridicità, correttezza, completezza ed aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli Operatori Economici. L'eventuale esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDA, con l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alle relative procedure di Appalto Specifico.

12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE AMMISSIONI ALLO SDA

L'operatore economico è tenuto ad effettuare tempestivamente ogni modifica dei dati riportati nella "istanza di abilitazione", come l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal bando e dal presente Capitolato d'Oneri e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma l'"istanza di abilitazione". In tal caso lo stato della sua ammissione è indicato come sospeso. L'operatore economico, una volta variati i dati nella propria istanza di abilitazione, la firma digitalmente e la presenta per la validazione, che dovrà avvenire nel termine di 10 giorni solari dalla data di presentazione. In caso di Consorzi, la modifica dei dati deve essere effettuata anche qualora intervengano variazioni delle dichiarazioni rese dalle Imprese componenti il Consorzio e da quest'ultimo allegate alla domanda di ammissione. L'istanza di abilitazione avrà una durata di 6 (sei) mesi; prima della scadenza, l'Operatore Economico riceverà una e-mail di sollecito per il rinnovo della medesima.

Qualora l'Operatore Economico non effettui il rinnovo delle dichiarazioni entro la scadenza, lo stato della sua ammissione verrà indicato come sospeso e non potrà partecipare agli Appalti Specifici che venissero nel frattempo attivati.

13. APPALTI SPECIFICI

L'Ammissione allo SDA rispetto alla singola categoria merceologica consente all'operatore economico di ricevere gli inviti ai conseguenti Appalti specifici riguardanti la categoria merceologica per la quale risulta ammesso. L'Ammissione non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'operatore economico ammesso.

Ciascun appalto specifico sarà avviato con lettera di invito inviata attraverso SATER e corredato della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla presentazione dell'offerta.

E' ammessa la partecipazione ai singoli Appalti Specifici di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività) con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara.

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al singolo Appalto Specifico, in forma di R.T.I (Consorzi Ordinari/Aggregazioni senza soggettività) devono essere state già singolarmente ammesse agli elenchi dello SDA per la categoria merceologica per la quale intendono partecipare.

14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21, 40121 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21, cap. 40121.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21, cap. 40121 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.